

REGOLAMENTO (CE) N. 2154/97 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1997

che fissa il coefficiente uniforme di riduzione per stabilire il quantitativo provvisorio di banane da attribuire ad ogni operatore della categoria C nel quadro del contingente tariffario per il 1998

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità di applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che, il 4 aprile 1995, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento recante adattamento del regolamento (CEE) n. 404/93 per quanto il volume del contingente tariffario annuo di importazione di banane nella Comunità a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; che a tutt'oggi il Consiglio nonostante la Commissione si sia fatta parte diligente, non ha adottato alcuna decisione in merito all'aumento del contingente tariffario da essa proposto;

considerando che, fatte salve le misure da decidersi dal Consiglio, è opportuno stabilire provvisoriamente i quantitativi da assegnare agli operatori della categoria C per il 1998, per permettere il rilascio dei titoli di importazione nei primi trimestri dello stesso anno; che a tal fine si ravvisa l'opportunità di calcolare il coefficiente di riduzione applicabile agli operatori della categoria C in base ad un contingente tariffario di 2 200 000 tonnellate; che il volume dei quantitativi richiesti per il 1998 ammonta a 238 678 000 tonnellate e supera la quota di 77 000

tonnellate del contingente tariffario fissata conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 404/93; che è pertanto opportuno fissare una percentuale uniforme di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti da ciascun operatore;

considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento entrino immediatamente in vigore, tenendo conto dei termini stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1442/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro del contingente tariffario di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, il quantitativo provvisorio da assegnare a ciascun operatore della categoria C per il 1998 si ottiene applicando al volume indicato nella domanda di assegnazione di ciascun operatore il coefficiente uniforme di riduzione pari a 0,000323, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/93.

Articolo 2

Le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano fatte salve le misure da adottarsi in applicazione di decisioni ulteriori del Consiglio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.⁽²⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.⁽⁴⁾ GU L 181 del 20. 7. 1996, pag. 13.